

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 18 dicembre 1952 concernente la rimozione dell'opposizione interposta dal signor Bacchi Luigi in Rodi-Fiesso contro la procedura di espropriazione iniziata dalle Officine Idroelettriche della Maggia S. A. per la costruzione della teleferica Rodi - Sambuco

(del 26 febbraio 1953)

In mancanza di un accordo bonale le Officine Idroelettriche della Maggia S. A. iniziavano il 4 ottobre 1952 la procedura di espropriazione per la costituzione di un diritto reale di passaggio della teleferica principale Rodi - Sambuco attraverso il fondo n. 491 p. del sig. Bacchi Luigi in Rodi-Fiesso.

Contro l'apertura della procedura di espropriazione da parte del Presidente della Commissione federale di stima il sig. Bacchi ha interposto ricorso opponendosi a sensi dell'art. 35 L.F.E. alla espropriazione. L'opposizione è stata mantenuta anche dopo l'udienza di conciliazione del 24 novembre 1952 davanti a detta Commissione.

A sensi dell'art. 55 cpv. 2 L.F.E. e 46 cpv. 2 L.F. del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, il Gran Consiglio quale Autorità concedente è chiamato a pronunciarsi sul fondamento della opposizione all'espropriazione.

Il diritto di espropriazione è stato automaticamente concesso dal Gran Consiglio in seguito alla concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle acque della Valle Maggia e per l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell'impianto.

Fra i piani depositi per il riconoscimento della pubblica utilità ammessa dal Gran Consiglio figurava la costruzione di una teleferica fra Rodi-Fiesso e Sambuco per il trasporto del materiale e specialmente del cemento necessario alla costruzione della grande diga di sbarramento della Valle di Sambuco.

La teleferica attraversa il fondo del ricorrente ad un'altezza di circa 80 m. dal suolo e si estende su un percorso di 55 m. (e non 374 m. come indicato nel messaggio governativo) e per una larghezza di 7 m. occupando nello spazio una superficie di 375 mq.

Il ricorrente vorrebbe una modifica del tracciato affermando inoltre che il tracciato primitivo era diverso di quello attuale. Risulta invece dagli atti che il tracciato della teleferica non ha subito nessuna modifica e che la stessa venne costruita secondo i piani allestiti nel 1949.

La Vostra Commissione condivide pertanto l'opinione del Consiglio di Stato ritenendo l'opposizione del sig. Bacchi contro un'opera già realizzata, infondata e quindi da respingere.

Dopo la presentazione del messaggio oggetto del presente rapporto il signor Avv. Piero Rusca, patrocinatore del sig. Bacchi, ha inoltrato in data 16 gennaio 1953 un'istanza al Gran Consiglio con la quale chiede che l'espropriante sia invitato a fornire all'espropriato: piani tecnici, calcolo di costo ed ogni dato utile sul tracciato della teleferica affinché il sig. Bacchi possa presentare le proprie osservazioni e chiedere una perizia tecnica sostenendo nuovamente la possibilità della costruzione su altro tracciato.

La Vostra Commissione non ritiene che si possa chiedere nel caso concreto davanti al Gran Consiglio perizie e domandare lo scambio di allegati. Il Gran Consiglio non è giudice nella contesa che si dibatte fra il sig. Bacchi e le Officine Idroelettriche della Maggia: giudice è qui la Commissione federale di

stima ed eventualmente il Tribunale federale. Nè deve il Gran Consiglio giudicare dei piani, dell'esecuzione del lavoro e del tracciato della teleferica.

Il Gran Consiglio deve solo giudicare se nel quadro della concessione dello sfruttamento delle acque della Maggia la teleferica Rodi - Sambuco è di pubblica utilità.

Non può esservi nessun dubbio che ciò sia, facendo la teleferica Rodi - Sambuco parte delle opere della Maggia e previste nel progetto a suo tempo sottoposto al Gran Consiglio.

Per queste considerazioni e fatta astrazione da qualunque giudizio sul quantum dell'indennità d'espropriazione dovuta al signor Bacchi Vi proponiamo di decidere :

1. E' rimossa in via definitiva la opposizione interposta il 5 novembre 1952 dal sig. Bacchi Luigi in Rodi-Fiesse alla procedura di espropriazione iniziata con avviso personale 4 ottobre 1952, per gravare di servitù di passaggio aereo su una lunghezza di m. 55 il fondo n. 491 p. della Mappa di Prato Leventina.
2. Non si dà seguito all'istanza 16 gennaio 1953 del sig. Bacchi al Gran Consiglio chiedente gli atti tecnici sulla progettazione della teleferica.
3. Gli atti sono trasmessi alla Commissione federale di stima del VII Circondario per i suoi incombenti.
4. La presente decisione non di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la notifica motivata alle parti.

Per la Commissione della Legislazione:

Maderni, relatore

Barchi — Bernasconi — Borella —

Masina — Pellegrini P. — Soldini

— Tatti — Zorzi
